



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

**III Settore - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 15 DEL 26/01/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 26/01/2024**

**OGGETTO: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELLA PART. 801 DEL FOGLIO DI MAPPA N 4, ALLA DITTA ARTALE GIUSEPPE, PER IL MANTENIMENTO IN LOCO DI UN BOX PER IL DEPOSITO DI BOMBOLE DI GAS G.P.L, DEL TIPO APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO D.G.P.C. E S.A, AVENTE UNA CAPACITÀ MAX DI KG 1.000.**

Il giorno **26/01/2024** nella Casa Comunale, il sottoscritto **Giuseppa Cavolo** nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del **III Settore - Servizi Tecnici** giusta determinazione del Sindaco n.01 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELLA PART. 801 DEL FOGLIO DI MAPPA N 4, ALLA DITTA ARTALE GIUSEPPE, PER IL MANTENIMENTO IN LOCO DI UN BOX PER IL DEPOSITO DI BOMBOLE DI GAS G.P.L, DEL TIPO APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO D.G.P.C. E S.A, AVENTE UNA CAPACITÀ MAX DI KG 1.000.

PREMESSO che:

- in data 08.03.2007 con determina di settore UTC n° 13, registro generale n° 35, era stata concessa al Sig. SCURRIA Antonino nato a San Salvatore di Fitalia il 29.01.1939, oggi deceduto, autorizzazione per la durata di anni sei, di 13,00 mq di occupazione suolo pubblico sulla part. 801 del F. 8 ricadente in località San Leonardo, per l'installazione di un Box per il deposito di bombole di gas G.P.L.
- In data 09.03.2007, giusto protocollo Gen. n° 1398//UTC n° 343, era stata rilasciata Autorizzazione Edilizia n° 05 per l'installazione su una superficie di mq 10,00 circa, del predetto Box per il deposito di bombole di gas G.P.L, del tipo approvato dal Ministero dell'Interno D.G.P.C. e S.A, avente una capacità max di kg 1.000.
- In data 11.01.2020, giusto protocollo Gen. n° 120//UTC n° 56, era pervenuta nota di comunicazione inizio attività di commercio al minuto, tra le quali la vendita di combustibili, da parte del Sig. Lombardo Luigi Calogero, nato in Germania il 11.09.1976 e residente a San Salvatore di Fitalia in via Conte Alessandro n° 16, nella qualità di legale rappresentante della società Elettroscurria s.a.s. con soci gli eredi del defunto Scurria Antonino, Scurria Giuseppe, nato a Messina il 30.01.1974 e residente a San Salvatore di Fitalia in c/da Santo Vito snc, Scurria Giuseppe, nata a Messina il 08.12.1975 e residente a Milano in via prestinari n° 5 e Scurria Teresa, nata a Sant'Agata di Militello il 19.01.1980 e residente a San Salvatore di Fitalia in via V. Emanuele n°110.
- in data 03.01.2023, giusto prot. Gen. n° 53//UTC n° 9, è stata comunicata dal predetto legale rappresentante della società Elettroscurria s.a.s, la cessazione dell'attività dell'esercizio di vicinato e di conseguenza anche la validità dell'autorizzazione di suolo pubblico;

VISTI:

- la nota prot. Gen. n° 260//UTC n° 61 del 11.01.2023, con la quale il sig. Artale Giuseppe nato a Sant'Agata di Militello il 17.05.1986 e residente a San Salvatore di Fitalia in via Grazia n° 59, legale rappresentante dell'omonima ditta DA.GI.ART. s.a.s, chiedeva il rilascio di un provvedimento di subentro e di voltura per l'occupazione di suolo pubblico per il mantenimento nella via San Leonardo di questo comune, in catasto alla part. 801 del f. 4 per una superficie di mq 10.00, di un Box esistente per lo stoccaggio di bombole gas - gpl, del tipo approvato dal Ministero dell'Interno D.G.P.C. e S.A, avente una capacità max di kg 1.000.
- la SCIA prot. Gen. n° 282 del 12.01.2023, con la quale il sig. Artale Giuseppe meglio sopra generalizzato comunica inizio attività di commercio al minuto, per attività di vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto GPL per combustione;
- la nota di acquisto tra privati del predetto BOX;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

TENUTO CONTO che è stata rinnovata in data 18.01.2024 prot. n° 924, l'autorizzazione periodica da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina per il deposito di Bombole GPL;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta, in considerazione che trattasi di attività simile a quella precedente;

## DETERMINA

DI CONCEDERE alla ditta Artale Giuseppe nato a Sant'Agata di Militello il 17.05.1986 e residente a San Salvatore di Fitalia in via Grazia n° 59, legale rappresentante dell'omonima ditta DA.GI.ART. s.a.s, per la durata di anni 9 (nove) rinnovabili alla scadenza, l'uso di 10 mq circa di suolo pubblico sulla particella 801 del foglio mappa n° 4, per la permanenza di un Box già esistente del tipo approvato dal Ministero dell'Interno D.G.P.C. e S.A, avente una capacità max di kg 1.000, necessario per lo stoccaggio di bombole gas -gpl.

La concessione viene rilasciata dietro pagamento annuale della tassa comunale e nel rispetto del sopra citato regolamento TOSAP, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. *La presente concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di rilascio del presente atto rinnovabile alla scadenza.*
2. *L'occupazione permanente di suolo pubblico viene concessa per la permanenza di un Box per il deposito di bombole di gas G.P.L.*
3. *La manutenzione dell'area dovrà essere curata ad esclusivo carico del Concessionario sotto l'aspetto igienico-sanitario, del decoro e della conservazione.*
4. *La concessione ha carattere personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della cauzione, oltre l'eventuale risarcimento dei danni causati al Concedente ed il rimborso delle spese sopportate dallo stesso.*
5. *La Concessione è ad uso esclusivo dell'attività preposta, quindi è vietato al Concessionario di mutare tale uso, senza permesso scritto del Concedente, di sublocare o cedere, tutta o in parte, l'area anche gratuitamente, fatta eccezione per la gestione degli impianti. E' fatto espresso divieto al Concessionario di costituire diritti a favore di terzi sull'area oggetto della presente concessione.*
6. *Il Concessionario dovrà pagare la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) quantificata dall'Ente gestore dell'entrata. Tale tassa è soggetta a variazione per eventuale aggiornamento tariffario.*
7. *Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell'area locata, nonché delle strutture necessarie per lo svolgimento della propria attività.*
8. *Al termine della concessione, per scadenza o per recesso, il Conduttore provvederà a proprio cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato ed alla rimessione dell'area in pristino stato, libera e sgombra e nello stato dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.*
9. *Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contenuti nel presente atto concessorio nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose, al Concedente e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - all'attività aziendale svolta.*
10. *Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti di terzi. Il Concedente è in ogni caso esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.*
11. *La presente concessione può essere sempre revocata dal Concedente con atto motivato e per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza diritto del Concessionario ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.*
12. *Il Concessionario può sempre rinunciare alla presente concessione, con l'obbligo di darne comunicazione scritta al Concedente. In difetto sarà soggetto alla determinazione di una penale definita in applicazione alle leggi vigenti.*
13. *Il Concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi con obbligo da parte dello stesso di restituire l'area nelle stesse condizioni al momento della consegna:*
  - *mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre tre mesi dalla scadenza*
  - *mancato rispetto dei divieti di cui agli artt. 3 e 4; - mutamento non autorizzato dell'area prevista dal presente atto.*
14. *Il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione dovranno essere custoditi*

Determinazione n. 15 del 26/01/2024

*ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dal Comune.*

15. *Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia.*  
Si trasmette copia della presente agli Uffici di Segreteria e Ragioneria, per i provvedimenti di competenza.

La Responsabile  
III Settore - Servizi Tecnici  
Giuseppa Cavolo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppa Cavolo in data 26/01/2024

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 26/01/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì 26/01/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi